

Decreto Proroghe convertito in legge

Termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione

Art. 1

- È differito al 31.12.2023 il termine per l'accesso alla garanzia statale, estesa fino all'80% del capitale, per l'acquisto della prima casa da parte di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo dell'immobile.

Ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative

Art. 1bis

- I contratti di locazione o di assegnazione in godimento aventi ad oggetto unità immobiliari a uso abitativo in regime di edilizia agevolata rientranti nel programma straordinario di cui all'art. 18 D.L. 152/1991, in corso alla data del 29.11.2023 e in scadenza entro il 31.12.2024 sono prorogati fino a tale data ai medesimi termini e condizioni.
- Ferma la facoltà di riscatto eventualmente prevista nei contratti, fino al 31.12.2024 il proprietario che intende trasferire a titolo oneroso le citate unità immobiliari deve notificare la proposta di alienazione all'assegnatario, al quale è attribuito il diritto di prelazione. Si applicano gli artt. 38 e 39 L. 392/1978, in quanto compatibili.
- Per i contratti scaduti alla data del 29.11.2023 la prelazione può essere esercitata alle seguenti condizioni:
 - a) l'immobile è occupato dall'assegnatario o, in caso di decesso, dal suo nucleo familiare al momento della notificazione della volontà di alienarlo;
 - b) il proprietario dell'immobile non ne ha disposto con contratto preliminare o contratto definitivo di compravendita ovvero con altro contratto costitutivo o traslativo di usufrutto, uso o abitazione, trascritto anteriormente alla data del 29.11.2023;
 - c) il soggetto che esercita la prelazione ha adempiuto regolarmente al pagamento dell'indennità di occupazione.
- Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione, i contratti si intendono rinnovati sino al 31.12.2024, ai medesimi termini e condizioni, salvo che non sia intervenuto provvedimento passato in giudicato di rilascio dell'immobile.
- Le disposizioni non pregiudicano le facoltà di riscatto eventualmente previste a favore degli assegnatari degli immobili.

Rideterminazione del valore delle cripto-attività

Art. 2

- È prorogato dal 30.09.2023 al 15.11.2023 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%) e del versamento della 1^a rata, dovuta per la regolarizzazione delle cripto-attività possedute alla data del 1.01.2023 ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022.

Versamenti comuni Lombardia colpiti da maltempo

Art. 3, cc. 1 e 2

- Rimessione in termini per i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023 che hanno colpito il territorio della regione Lombardia e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31.07.2023. Tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 31.10.2023.
- In ogni caso, non si fa luogo a restituzione delle somme che siano state già versate in adempimento del dovuto, eventualmente per effetto di versamento tardivo con applicazione di sanzione e interessi, ovvero attraverso l'istituto del ravvedimento.

Sospensione termini di versamenti e adempimenti per alluvionati

Art. 3, c. 2quater

- Sono prorogati dal 20.11.2023 al 10.12.2023 i termini dei versamenti e degli adempimenti sospesi dall'art. 1, c. 7 D.L. 61/2023 a favore dei contribuenti colpiti dall'alluvione di maggio 2023.

Proroga termini per ravvedimento speciale

Art. 3bis

- I soggetti che, entro il termine del 30.09.2023 non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale di cui all'art. 1, cc. 174-178 L. 197/2022, possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in unica soluzione entro il 20.12.2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
- La procedura consente di regolarizzare, in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto, mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a 1/18 del minimo edittale irrogabile. Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate.

Assegnazione e cessione agevolata ai soci

Art. 4

- È prorogato al 30.11.2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali.
- Il versamento dell'imposta sostitutiva dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30.11.2023.

Fondo indennizzi risparmiatori

Art. 5

- È differito al 15.10.2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all'indennizzo (FIR) deve comunicare l'eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell'accredito

Termini di adempimento obblighi informativi per contribuenti forfetari

Art. 6

- Gli obblighi informativi di cui all'art. 1, c. 73 L. 190/2014 in capo ai contribuenti forfetari, relativi al periodo d'imposta 2021, sono adempiuti entro il 30.11.2024. Si tratta degli obblighi informativi forniti mediante la dichiarazione dei redditi, nel riquadro RS, righe da 375 a 381 "Elementi informativi" del modello Redditi. La disposizione mira alla finalità del miglior coordinamento delle esigenze informative con i principi dettati dalla L. 111/2023 (delega fiscale) in materia di concordato preventivo biennale.

Proroga decorrenza obbligo di utilizzo del prospetto delle aliquote Imu

Art. 6ter, c. 1

- In considerazione delle criticità riscontrate, l'obbligo di redigere da parte dei Comuni la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, cc. 756-757 L. 160/2019, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia, decorre dall'anno d'imposta 2025.

Proroga Nuova Sabatini

Art. 6quater

- È prorogato dal 30.06.2023 al 31.12.2023 il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature, ai fini della fruizione dell'agevolazione Nuova Sabatini, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1.01.2022 al 30.06.2023.

Crediti d'imposta energia

Art. 7

- È anticipato, dal 31.12.2023 al 16.11.2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono utilizzare, tramite compensazione o cessione a terzi, il credito di imposta per la spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas, in relazione al 1° trimestre 2023 e al 2° trimestre 2023. Per effetto di tale modifica, è anticipato al 16.11.2023 il termine di utilizzo del credito d'imposta da parte del cessionario.

Proroga lavoro agile per lavoratori fragili

Art. 8

- È prorogato dal 30.09.2023 al 31.12.2023 il termine per consentire lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile a favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute.

Contratti di supplenza

Art. 10

- È autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro per l'anno 2023 per consentire il pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico, a valere sulle risorse disponibili, relativamente al 2023, del Programma operativo nazionale Istruzione 2014-2020 (PON Istruzione 2014-2020).

Versamento contributi per collaborazioni nel settore sportivo

Art. 10quater

- È prorogato dal 31.10.2023 al 30.11.2023 il termine di versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo dilettantistico nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, concernente i corrispettivi erogati al lavoratore per i periodi tra luglio 2023 e settembre 2023, estendendo l'ambito di applicazione di tale disciplina transitoria anche ai versamenti relativi ai corrispettivi di ottobre 2023.

Rappresentatività sindacale e rilevazione del dato associativo nelle P.A.

Art. 11bis

- Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 31-quinquies D.L. 137/2020, che ha disposto il rinvio delle elezioni degli organismi di rappresentanza dei pubblici dipendenti dal 2021 al 2022, il contestuale differimento della rilevazione del dato associativo degli stessi dal 31.12.2020 al 31.12.2021 e la proroga della durata triennale del mandato delle rappresentanze dei lavoratori dei comparti pubblici, le elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) sono differite al 2025.
- Con riferimento al periodo contrattuale 2025-2027, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività sindacale di cui all'art. 43 D.Lgs. 165/2001, sono rilevati alla data del 31.12.2024 e trasmessi all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) non oltre il 31.03 dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Riorganizzazione del ministero del Lavoro

Art. 14

- È prorogato, dal 30.09 al 30.11.2023, il termine entro il quale deve essere adottato il DPCM concernente il regolamento di organizzazione del ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza

Art. 15

- Il termine previsto dall'art. 4, c. 4-septies D.L. 347/2003 per le procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza è prorogato fino a un termine di 24 mesi nei casi in cui risulti pendente un contenzioso giurisdizionale avente a oggetto la validità, in tutto o in parte, della cessione dei complessi aziendali con provvedimento ministeriale. **Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale e comunque fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali.**

Entrata in vigore

Art. 17
Art. 1, c. 2 L.
170/2023

- Il D.L. 132/2023 è in vigore dal 30.09.2023.
- La L. 170/2023 è in vigore dal 29.11.2023.